



Procura della Repubblica di Lecce

N. 12225/11 R.G.N.R.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 408, 411 cpp e 125 D.Lv. 271/89)

Il Pubblico Ministero Dr. Giovanni De Palma
letti gli atti del procedimento penale a carico di Circolo Ennio + 1
per il reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3

premesse che:

- il diritto di critica politica, oltre a rappresentare una manifestazione della libertà di pensiero, è anche una estrinsecazione della libertà di "concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale"; metodo democratico che, esplicitato come regola di gestione della politica, non comporta solamente l'attribuzione ad ogni cittadino dei diritti dell'elettorato attivo o passivo, di costituzione e partecipazione ad associazioni politiche, ma anche il rispetto di altre regole necessarie al regime democratico, tra le quali è dato ricomprendere quella di garantire alla collettività, attraverso i mezzi di informazione di massa, la conoscenza dei fatti di rilevanza politica. Ciò posto, la predetta regola opera anche come criterio ermeneutico dell'art. 51 c.p. in forza del quale l'interprete deve tenere conto della particolare rilevanza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia e della conseguente minore tutela della reputazione (Cass. Penale, Sez. V 31037/2001);
- L'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. Cassazione penale, sez. V, 06/02/2007, n. 11662
- In tema di reati contro l'onore, è da ritenere che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, così che espressioni che, in quanto riferite a personali connotazioni intellettuali (quali, ad esempio, buffone, ridicolo o, come nel caso di specie, rimbambito), potrebbero essere ritenute offensive se fossero utilizzate in ambiti diversi, perdono una tale connotazione se utilizzate nell'ambito della polemica tra contrapposte posizioni politiche, caratterizzata dalla naturale vivacità della polemica e dalla particolare coloritura dei toni, sempre dovendosi tener conto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini. Ciò ovviamente allorquando risulti che con le espressioni incriminate ci si sia inteso riferire non alla persona in sé, quanto piuttosto al comportamento quale uomo pubblico del destinatario. Cassazione penale, sez. V, 09/07/2008, n. 38747

Ritenuto, pertanto, che nell'ambito della critica specificatamente propria di un dibattito politico, afferente questioni di rilevante interesse pubblico, tra le quali certamente ricadono le decisioni (anche a livello programmatico) della giunta comunale inerenti alla ubicazione dei plessi

43

scolastici, va ricondotto il volantino diffuso dai precitati indagati. A ciò aggiungasi che, secondo l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità in tema di critica giornalistica (cfr. per tutte Cass. sez. V n. 3477/00; Cass. Sez. V 2.12.03, ric. P.civile in proc. Marcucci), applicabile anche ove l'offesa venga portata con un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato soltanto quando l'agente trascende ad attacchi personali, diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato su di un piano squisitamente personale - circostanza questa che nel caso di specie certamente non ricorre - essendosi gli indagati limitati a contestare la validità sul piano morale delle ragioni politiche sottese all'adozione delle delibere in parola;

Ritenuto, pertanto, che la notizia di reato si atteggi infondata, stante l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.;
visti gli artt. 408, 411 cpp e 125 D. Lv. 271/89;

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari pronunci decreto di archiviazione e restituisca gli atti.

Dispone la notifica del presente decreto alle persone sotto indicate con avviso che nel termine di dieci giorni possono prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari:

Renna Antonio Ermenegildo, res. Alliste via Pasquale Leone n. 7

Lecce,

14 APR. 2012

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Giovanni DE PALMA)

COMUNE DI ALLISTE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto CARROSO ANTONIO
appartenente al Corpo suddetto, dichiara di avere in data
odierna notificato il presente RENNA ANTONIO ERMEGENEGILDO
nell'Ufficio di P.M./nel suo domicilio a ALLISTE
Via 24 TORRINO n. 7, mediante consegna di copia a mani ALDRICE
Data 08.05.2012

IL NOTIFICATO IL NOTIFICANTE

